

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile denominata " Flag Costa di Pescara " Società Consortile a r. l." di seguito anche "Società".

ART.2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO/RECAPITO DEI SOCI

2.1 - La Società ha sede legale nel Comune di Pescara all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese.

2.2 - Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dei patti sociali e potrà essere deliberato semplicemente dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci.

2.3 - L'organo amministrativo potrà inoltre istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

2.4 - La Società mantiene espressamente la facoltà di tenuta del libro dei soci a cura e discrezione degli amministratori, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

2.5 - Il domicilio/recapito dei soci consorziati, per tutti i rapporti con la società è il seguente:

Pescara c/o Mercato Ittico Via Paolucci

2.6 - E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio mediante PEC. In carenza di avvenuto ricevimento di tale comunicazione da parte della Società Consortile farà fede il domicilio/recapito di cui al punto 2.5.

ART.3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 - La Società ha scopo consortile e, pertanto, non ha fine di lucro. Essa realizza l'Organizzazione Comune istituita in conformità al dettato dell'articolo 2615-ter del Codice Civile.

3.2 - La Società persegue la finalità di rafforzare lo sviluppo a lungo termine delle zone di pesca, migliorarne la qualità della vita integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene generando opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito, migliorando l'attrattività delle zone di pesca sia dal punto di vista delle imprese che da quello della popolazione.

Detta Comune Organizzazione è deputata a garantire una presenza significativa del settore della pesca, dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

3.3 Detta Comune Organizzazione reperirà tutte le risorse possibili mediante: la partecipazione al Bando U.E. P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) "Sviluppo locale di tipo partecipativo" "Community Led Local Development (CLLD);

la partecipazione ad attività e progetti finanziati da fonti regionali, nazionali e comunitari.

In particolare, saranno avviate azioni per la partecipazione del FLAG

- Costa di Pescara ai bandi della Cooperazione Territoriale Europea. Detta Comune Organizzazione dovrà assolvere ai compiti previsti dall'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare:
- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare operazioni anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
 - b) elaborare procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi;
 - c) garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della SSL;
 - d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare progetti;
 - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
 - f) selezionare le operazioni e fissano l'importo del sostegno;
 - g) verificare e monitorare l'attuazione della strategia e delle operazioni finanziate.

Alla Società è demandato il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, all'esecuzione totale o parziale delle Attività sopra indicate, ponendo in essere a tal fine tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori di servizi nonché con Istituti di Credito. Le Attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente dalla Società ovvero commissionando e/o appaltando o subappaltando in tutto e/o solo in parte i relativi lavori anche ad imprese terze o terzi in genere. La Società, inoltre, in via secondaria e quindi occasionale, non diretta ed ai soli fini strumentali per il raggiungimento dello scopo socio-consortile, potrà anche compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto socio-consortile e svolgere ogni altra attività che sia utile al raggiungimento degli scopi socio-consortili. E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma e l'eventuale attività finanziaria può avvenire in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico.

ART. 4 - DURATA

4.1 La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050) e potrà essere prorogata od anticipata con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta ai sensi del codice civile.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di euro trentamila (€30.000,00) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

5.2 L'aumento di capitale sociale è regolato ai sensi di legge.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE - DIRITTI SOCIALI

6.1 – Le quote di partecipazione al capitale sociale dei soci consorziati sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati. In ogni caso il capitale sociale dovrà rispecchiare la composizione socio economica dell'area tramite una rappresentazione equilibrata tra il settore privato, il settore pubblico e la società civile precisando che un singolo gruppo di interessi non dovrà rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

6.2 - I diritti sociali spettano ai soci consorziati in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.3 - Le partecipazioni non sono assoggettabili a pegno, garanzia, usufrutto o altri vincoli, salva deliberazione contraria ed unanime dell'assemblea.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - AMMISSIONE – RECESSO

7.1 - Il trasferimento di quote di partecipazione nonché l'ammissione ed il recesso di soci consorziati sono consentiti solo subordinatamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4.1 dell'Avviso Pubblico di cui alla determinazione della Regione Abruzzo DPD027766 del 30 giugno 2016

7.2 Le quote di partecipazione sono trasferibili ai soci o ai terzi, anche parzialmente, solo previa deliberazione assunta dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi (2/3) del capitale sociale, con esclusione dei soci morosi. Il trasferimento è comunque subordinato alla verifica del possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti tecnico-finanziari-patrimoniali, nonché di quelli specificamente previsti dalle leggi vigenti in materia ai fini della esecuzione delle Attività, ed in ogni caso al rispetto delle condizioni previste nei presenti patti sociali.

7.3 Fermo quanto disciplinato al precedente paragrafo 7.1, è ammesso il recesso di soci consorziati e sono ammessi nuovi soci consorziati, solo previa delibera dell'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole dei due terzi (2/3) del capitale sociale, con esclusione dei soci morosi.

7.4 Modalità, termini, procedure, condizioni per il recesso e per l'ammissione di soci, nonché gli adempimenti e le obbligazioni cui il socio recedente ed il socio da ammettere dovranno sottostare – e non già previsti nei presenti patti - saranno di volta in volta stabiliti dall'assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito.

ART. 8 - DECISIONI DEI SOCI CONSORZIATI

8.1 - Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazioni assembleari, nel rispetto del metodo collegiale.

8.2 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed ai presenti patti sociali, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, che sono quindi obbligati a rispettarle ed attuarle.

8.3 - I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dalla legge, così come previsto dall'art. 2479 del Codice Civile.

8.4 - Hanno diritto di voto solo i soci consorziati che non siano morosi o recedenti.

8.5 - A ciascun socio è vietato esprimere, direttamente o indirettamente, il voto in assemblea con una percentuale superiore al 49% del capitale sociale così come previsto all'art. 6.1.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

9.1 - L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale od al di fuori di questa, purché

in Italia, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, spedita al domicilio dei soci e all'Organo di Controllo, qualora nominato, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.2 - In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata con le medesime modalità dall'Organo di Controllo. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo o di sua inattività, la convocazione potrà essere richiesta dai soci consorziati, rivolgendosi al Tribunale competente, con le modalità di cui all'art. 2367 del Codice Civile.

9.3 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà anche contenere l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, se nella prima non dovessero partecipare tanti soci da rappresentare la parte di capitale sociale prescritta per la valida costituzione. L'assemblea in seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9.4 - Possono intervenire in assemblea i soci consorziati iscritti alla data dell'assemblea ed a cui spetta il diritto di voto. Il voto del socio consorziato vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.5 - Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni dell'assemblea aventi medesimo oggetto e sino alla relativa deliberazione. La rappresentanza in assemblea non può essere conferita agli amministratori, all'Organo di Controllo o ai revisori, se nominati.

9.6 - In mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso, se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

9.7 - Le assemblee potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza è che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione di Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale relativo. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento e questo non venisse stabilito entro i quindici minuti successivi, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. Il Presidente e il Segretario avranno facoltà di eseguire la registrazione della seduta assembleare con gli strumenti opportuni qualora ritenuto utile ai fini dell'eventuale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

9.8 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

9.9 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9.10 - Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio. Nei casi di cui all'art.2480 del Codice Civile, il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio.

9.11 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

9.12 - Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9.13 - Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci consorziati.

9.14 - Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il trasferimento delle quote di partecipazione, il recesso, l'ammissione di nuovo socio consorziato, l'esclusione, la riduzione della quota e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio consorziato, saranno validamente assunte con i quorum costitutivi e deliberativi previsti agli articoli 7 e 19 del presente statuto.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

10.1 - La Società Consortile è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 a 9 membri. Deve essere assicurata la presenza di componenti donne e né il settore pubblico, né alcun privato possono rappresentare più del 49% dei membri.

10.2 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, se questi non siano nominati in Assemblea dai soci consorziati. L'organo amministrativo deve adeguatamente rappresentare le istanze locali ed a tal fine:

- la nomina dei componenti è riservata ai rappresentanti delle autorità pubbliche, ai rappresentanti del settore della pesca, acquacoltura e settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e dai rappresentanti della società civile.

10.3 - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile. Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 - Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del Codice Civile stesso.

10.5 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà essere attribuito alcun compenso.

ART. 11 - REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

11.1 - Gli amministratori rimangono in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di termine, essi rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni.

11.2 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e, se nominato, all'Organo di Controllo. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta nei termini di legge nel Registro delle Imprese a cura dell'Organo di Controllo, se nominato, ovvero, in sua assenza, a cura del presidente del consiglio di amministrazione.

11.3 - Il socio (o i soci) consorziato/i, avente/i diritto alla nomina di proprio/propri amministratore/i ha/hanno la facoltà di revocare il mandato conferito agli Amministratori da esso/i nominato/i. La revoca deve essere fatta per iscritto da chi ha la rappresentanza sociale del/i socio/i consorziato/i e notificata nelle forme di legge al Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore revocato resta in carica fino a quando l'Assemblea, su proposta del/i socio/i consorziato/i revocante/i, abbia provveduto alla nomina del sostituto.

11.4 - Gli amministratori sono rieleggibili.

11.5 - Nell'ipotesi in cui vengano a cessare per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, revoca, etc.) uno o più amministratori, si applicherà l'art. 2386, primo comma del Codice Civile. La cooptazione deve avvenire su proposta del/i socio/i consorziato/i in rappresentanza del quale l'amministratore era stato nominato.

11.6 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.7 - Le dimissioni dell'intero organo amministrativo hanno effetto:
a) immediato, in caso di nomina dell'Organo di Controllo il quale, nel frattempo, potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
b) dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito, in assenza dell'Organo di Controllo.

11.8 Gli amministratori, nominati in rappresentanza del socio consorziato escluso e/o il cui rapporto sociale sia stato sciolto ai sensi del corrispondente articolo dello Statuto sociale, cessano dalla carica al momento della esclusione dichiarata e/o dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

12.1 - Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con lettera raccomandata, a mezzo telefax o posta elettronica, inviati almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di particolare urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno un giorno prima.

E' onere del consigliere comunicare in sede di nomina, il proprio domicilio e/o residenza, nonché numero di fax ed indirizzo di posta elettronica.

12.2 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. Saranno comunque assunte con la presenza ed il voto favorevole di tutti i Consiglieri le deliberazioni riguardanti il ricorso al credito da terzi, il finanziamento soci, l'eventuale restituzione di somme ai soci medesimi e le garanzie da rilasciarsi da parte dei soci.

12.3 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente.

12.4 - In caso di invalida costituzione o di impossibilità a deliberare validamente sarà chiamata a deliberare l'assemblea.

12.5 - Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

12.6 - Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione. Se l'Organo di Controllo, qualora nominato, non partecipa personalmente alla riunione del consiglio, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarerà di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.7 - Della deliberazione della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal segretario, di volta in volta nominato, che dovrà essere trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori.

12.8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video o teleconferenza purché tutti i partecipanti possano:

- essere identificati dal Presidente o dal Vice Presidente e da tutti gli

altri intervenuti;

- seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

- scambiarsi i documenti relativi agli argomenti trattati.

Di tutto quanto avvenuto verrà dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Vice Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale relativo.

ART. 13 - POTERI E RAPPRESENTANZA SOCIALE

13.1 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli che la legge e i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci consorziati.

13.2 - Il Presidente e il Vice Presidente hanno la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.3 - Il consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, può nominare tra i suoi membri, a norma dell'art.2381 del Codice Civile, uno o più amministratori delegati, fissandone le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del Codice Civile e quelle che, ai sensi dei presenti patti sociali, sono riservate ai soci consorziati.

13.4 - L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste in tema di controllo per le società per azioni e le disposizioni vigenti in materia di revisione legale dei conti. La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale; quando è collegiale anche per la composizione si applicano le norme dettate in tema di S.p.a.;

- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore

(persona fisica o società di revisione).

ART.15 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

15.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

15.2 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

15.3 - Il bilancio deve essere approvato dai soci consorziati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano.

ART.16 - FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE E REGOLAMENTO DI ATTIVITA'

16.1 - La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione unitaria e complessiva delle opere ed attività costituenti l'oggetto sociale.

16.2 - La Società Consortile si doterà di un regolamento interno di attività nel quale si disciplineranno:

- 1) le modalità con le quali vengono selezionate le operazioni improntandole a procedure e criteri trasparenti e non discriminatori;
- 2) le procedure per l'acquisizione di beni, lavori e servizi;
- 3) le misure preventive previste al fine di scongiurare il conflitto di interessi;
- 4) le sanzioni comminate in caso di conflitto accertato, con quale procedura e in che tempi;
- 5) che in nessun caso i componenti di organi della società consortile e le persone giuridiche di cui siano responsabili o partecipi possano essere destinatari di affidamenti di forniture/servizi/lavori o concessionari di contributi al di fuori dell'esperienza di procedure aperte e trasparenti di evidenza pubblica;
- 6) i criteri per l'ammissibilità delle spese
- 7) i criteri e le modalità di gestione delle risorse finanziarie
- 8) i sistemi di gestione e controllo
- 9) le modalità di assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Detto Regolamento descrive:

- 1) la composizione e le funzioni di ciascun organo;
- 2) l'Organigramma della struttura organizzativa del FLAG, la descrizione dei rapporti funzionali interni ad essa e delle modalità di integrazione dell'apparato coerente con i profili sopra indicati;
- 3) l'Organigramma della struttura societaria del FLAG e la descrizione dei rapporti con la Struttura organizzativa;
- 4) che tutti gli atti amministrativi (indizione, gestione e chiusura di qualsivoglia procedura selettiva etc) e contabili (pagamenti) afferenti la gestione di risorse FEAMP sono assunti, rispettivamente, dal Direttore e dal Responsabile della Contabilità, che ne sono responsabili in via diretta ed esclusiva.

Il Regolamento prevede inoltre procedure decisionali chiare e

trasparenti non discriminatorie e stabilisce che più del cinquanta per cento (50%) dei voti espressi nelle decisioni di selezione provengono da soci che non afferiscono al settore pubblico.

16.3 - Essa pertanto a titolo esemplificativo, provvederà al reclutamento del personale necessario ed alla direzione del medesimo; provvederà inoltre al reperimento di attrezzature, materiali da terzi e/o da soci consorziati e ad avvalersi di prestazioni di terzi.

16.4 - La Società Consortile potrà avvalersi anche delle opere di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e da questi distaccato presso la Società Consortile.

ART.17 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

17.1 - Ciascun socio consorziato assume in generale l'obbligo di osservare ed adempiere alle disposizioni contenute nel presente statuto ed alle deliberazioni validamente assunte dagli organi della società consortile e potrà mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie possibilità persone e cose a favore della Società.

ART.18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

18.1 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ed in caso di mancato ottenimento dei fondi contemplati dall'Avviso di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto.

In tal caso l'assemblea ai sensi di legge, delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Si applicano gli artt.2484 e seguenti del Codice Civile.

ART. 19 - INADEMPIMENTI - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO CONSORZIATO

19.1 - Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esigere l'adempimento degli obblighi sociali e di esperire tutte le azioni opportune per limitare i danni conseguenti ad eventuali inadempimenti.

19.2 - In tutti i casi di inadempimento il socio consorziato inadempiente dovrà comunque:

- a) rimborsare alla Società Consortile gli eventuali maggiori costi, anche finanziari, derivanti da ogni inadempimento;
- b) risarcire in generale la Società Consortile di ogni eventuale danno o maggior danno provocato da ogni inadempimento.

19.3 - Ferme restando le misure sopra previste, in caso di inadempimento agli obblighi assunti dai soci consorziati ai sensi dei presenti patti sociali, il Consiglio di Amministrazione, dopo avere formalmente inviato al socio consorziato inadempiente diffida ad adempiere rimasta priva di positivo riscontro, convocherà l'assemblea che, valutato l'inadempimento, avrà la facoltà di deliberare l'esclusione del socio inadempiente.

19.4 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea riguardo a scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio consorziato, nonché esclusione o riduzione della quota di partecipazione del socio consorziato inadempiente avverranno con il voto favorevole di due terzi (2/3) del capitale senza conteggiare la quota di partecipazione dei soci inadempienti e/o morosi.

19.5 - L'assemblea ha facoltà di deliberare l'esclusione dei soci consorziati con le stesse modalità, condizioni e conseguenze di cui al presente articolo anche nei seguenti casi:

- a) sottoposizione ad una delle procedure concorsuali previste dalle vigenti norme e comunque nei casi previsti dalla normativa antimafia;
- b) cessazione della attività sociale;
- c) deliberazione di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

19.6 - La partecipazione del socio sciolto dal rapporto sociale, escluso od al quale venga ridotta la quota, sarà acquisita dagli altri soci proporzionalmente alla partecipazione da essi posseduta ovvero nella diversa misura che questi ultimi diversamente pattuiranno tra loro, nel rispetto di quanto stabilito al punto 3.2

19.7 - In caso di esclusione, di scioglimento del rapporto sociale o di riduzione della quota di un socio consorziato, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile revocherà allo stesso socio le Attività eventualmente affidate, e il personale messo a disposizione della Società Consortile cesserà dalla sua attività con effetto immediato dalla data di esclusione o scioglimento del rapporto sociale. Diverse decisioni al riguardo potranno essere assunte dall'assemblea che si costituirà e delibererà secondo quanto previsto al punto 19.4.

19.8 - Modi, termini, procedure, condizioni per l'esclusione e per la riduzione della quota non già previsti nei presenti patti, saranno stabiliti dall'assemblea che si costituirà e delibererà secondo quanto previsto al punto 19.4.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

20.1 - Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dai presenti patti sociali valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

20.2 - La Società solleva anche ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e ss.mm.ii. gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e procuratori dai danni diretti ed indiretti, dalle sanzioni economiche sia civili sia amministrative e penali, da ogni onere relativo ad onorari, competenze e spese processuali collegate alla difesa degli stessi che possano derivare dall'esercizio delle proprie rispettive funzioni, con l'esclusione, peraltro, di quanto riconducibile ad ipotesi di dolo o colpa grave. In particolare la Società si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli amministratori, l'Organo di Controllo, i dirigenti, i dipendenti e/o comunque coloro che agiscono nell'interesse della Società, potrebbero commettere senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

HANNO FIRMATO:

- ALESSANDRINI Marco
- DANELLI Francesco
- ROSSINI Anna Rita
- CATANI Sabatino
- BELLINI Magda

- LATTANZIO Claudio
- PALESTINO Romeo
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO